



Al  
Consiglio Comunale di  
Arbedo-Castione

Arbedo, 10 maggio 2010

**MESSAGGIO MUNICIPALE N. 276/2010 – aggiornamento –  
Accompagnante la richiesta d'approvazione dello Statuto del nuovo Ente Regionale di  
Sviluppo Bellinzonese e Valli ERS-BV**

Signor Presidente,  
signore e signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione per esame e approvazione, lo statuto dell'Ente regionale di sviluppo per la regione Bellinzonese e Valli (ERS-BV), conformemente a quanto richiesto dalla legislazione federale e cantonale sulla politica regionale.

Lo stesso identico documento è sottoposto parallelamente a tutti i Comuni, ben 45, che fanno parte di questa nuova regione funzionale. Una regione per dimensioni e vastità maggiore alle altre tre previste a livello cantonale (Mendrisiotto e Basso Ceresio, Luganese, Locarnese e Valle Maggia).

Mediante l'approvazione dello statuto che sarà illustrato qui di seguito, sarà creata la base legale necessaria alla costituzione effettiva del nuovo Ente. Lo statuto dovrà poi essere ratificato formalmente, anche se di fatto non vi sarà la possibilità effettiva di modificarne i contenuti, ritenuto come gli stessi siano già stati approvati da tutti i Legislativi dei Comuni interessati, dall'Assemblea costitutiva della nuova entità giuridica.

I rappresentanti dei diversi comuni, di principio membri dell'Esecutivo di appartenenza, dovranno essere preventivamente designati dagli enti locali di pertinenza (Consiglio comunale). Il rappresentante dei Patriziati verrà invece designato dall'ALPA.

### **Particolarità**

Il presente messaggio annulla e sostituisce quello analogo, trasmessovi in occasione della seduta autunnale ordinaria del 2009.

Allora, come ricorderete, il municipio aveva risolto il ritiro del proprio messaggio dopo aver preso conoscenza che le modalità per il suo esame (formula dell'urgenza), ma pure il contenuto di alcuni articoli dello Statuto dell'ERS-BV, avevano sollevato presso diversi Comuni perplessità tali da non permettere il raggiungimento del necessario consenso.

Per il nostro Comune, il tema della formula dell'urgenza non è ora più dato. Anche i punti critici dello Statuto hanno trovato un sostanziale convergenza d'opinioni tra tutti i Comuni.



Arbedo-Castione ha condiviso tutte le modifiche statutarie introdotte, salvo quella della doppia rappresentanza del polo di Bellinzona, a scapito del distretto di Bellinzona, in seno al Consiglio direttivo. Considerato però che gli altri comuni del distretto non hanno obiettato nulla a tal riguardo, si è ritenuto di non insistere ulteriormente, adeguandoci al volere della maggioranza.

### Introduzione storica

Dalla Legge sull'aiuto agli investimenti nelle Regioni montane (LIM) alla Legge federale sulla politica regionale (detta anche nuova politica regionale): nel 2003 il Seco aveva dato mandato ad una commissione di sviluppare obiettivi, strategie e presupposti istituzionali per una politica regionale svizzera in grado di affrontare le sfide future. In base alle proposte scaturite il Consiglio federale aveva poi incaricato il Dipartimento federale dell'economia (DFE) di elaborare un progetto di legge da porre in consultazione. Dai risultati della stessa erano emersi pareri contrastanti. Per questo motivo un gruppo di lavoro (composto dai rappresentanti del Dipartimento federale dell'economia e alcuni Direttori cantonali dell'economia pubblica) ha rielaborato il progetto.

A fine 2005 il Consiglio federale ha approvato il messaggio ed il disegno di legge relativi alla nuova Legge federale sulla politica regionale.

### *La NPR in breve<sup>1</sup>*

L'obiettivo principale è quello di potenziare il valore aggiunto e la concorrenzialità di singole regioni – regioni montane, altre aree rurali e regioni di frontiera – al fine di creare e mantenere posti di lavoro nelle regioni che beneficiano degli aiuti finanziari.

### Principi

- le regioni sviluppano iniziative proprie, volte ad incrementare la loro concorrenzialità e la produzione di valore aggiunto;
- i centri regionali costituiscono i motori dello sviluppo;
- le esigenze dello sviluppo sostenibile devono essere prese in considerazione;
- i Cantoni sono i principali interlocutori della Confederazione e assicurano la collaborazione con le regioni;
- i servizi federali collaborano strettamente tra loro, nonché con le istituzioni e le organizzazioni svizzere ed estere.

### Tre componenti

1. Promuovere direttamente iniziative, progetti e programmi volti a incrementare l'innovazione, la produzione di valore aggiunto e la competitività nelle zone che beneficiano degli aiuti.
2. Rafforzare la cooperazione e le sinergie tra la politica regionale e le politiche d'incidenza territoriale a livello della Confederazione.
3. Istituire e gestire un sistema completo di conoscenze in materia di sviluppo regionale, che garantisca la formazione e il perfezionamento sistematico degli attori competenti nel campo della gestione delle regioni, nonché il controlling, il monitoraggio e la valutazione delle componenti 1 e 2.

### Tre strumenti di promozione

1. Contributi a fondo perso
2. Prestiti
3. Sgravi fiscali

<sup>1</sup> tratto dalla Legge federale sulla politica regionale (scaricabile all'indirizzo:[http://www.regionetrevalli.ch/basi\\_legali\\_rlv.htm](http://www.regionetrevalli.ch/basi_legali_rlv.htm))



### Zone periferiche e di difficile accesso

Nell'ambito della discussione sulla politica regionale, da più parti si è accennato alla situazione speciale delle valli di montagna isolate, che probabilmente dispongono di un potenziale economico insufficiente per beneficiare di una strategia di pura innovazione da parte della Confederazione. Nell'ambito del nuovo orientamento, queste zone devono essere prese in considerazione in modo particolare, senza tuttavia compromettere la concezione fondamentale della politica regionale. Il problema delle valli con debole potenziale, pur dovendo essere considerato seriamente, non viene risolto in primo luogo dalla Confederazione. La responsabilità principale di pianificare e sviluppare queste regioni incombe ai Cantoni. I Cantoni devono quindi analizzare dapprima i potenziali delle zone periferiche, fissando in seguito essi stessi gli obiettivi e le strategie adatti per ogni valle. Sulla base degli obiettivi e delle strategie dei Cantoni, la Confederazione ed i Cantoni possono fissare le corrispondenti priorità nell'ambito del programma pluriennale.

Il Cantone Ticino ha per il momento inserito nel suo programma d'attuazione 2008-2011 la Valle Onsernone quale unica zona riconosciuta a basso potenziale di sviluppo. In questo comprensorio verrà lanciato un progetto-pilota di due anni (termine a fine 2009) volto a dimostrare la validità di una strategia "ad-hoc" per queste zone, affinarne la metodologia di lavoro ed estenderla poi (2010-2011) ad altri comprensori identificati come zone a basso potenziale<sup>2</sup>.

### **La politica regionale ed i Cantoni**

#### Programmi d'attuazione cantonali

Per concretizzare il programma pluriennale della Confederazione, i Cantoni elaborano una strategia d'innovazione/un programma d'attuazione che serve da base di negoziato per l'impiego dei sussidi federali, stabilendo ad esempio obiettivi e misure tesi a stimolare l'innovazione, creare valore aggiunto e migliorare la competitività. Le proposte di progetti concreti costituiscono una parte importante di queste basi strategiche. Accanto agli aspetti materiali, territoriali e procedurali, i programmi devono comprendere un business plan che dimostri come i progetti raggiungeranno a medio termine la redditività economica senza aiuto federale. La Confederazione ed i Cantoni firmano una convenzione di programma che stabilisce l'oggetto della promozione, il volume globale dell'aiuto finanziario accordato, il controlling, il reporting, il monitoraggio e la valutazione, altre regole di attuazione, i criteri di interruzione del programma, ecc.. In seguito, i Cantoni possono concludere delle convenzioni di progetto con i responsabili dei diversi progetti. Questa fase si svolge senza la partecipazione della Confederazione. Rispetto alla politica regionale fino alla fine del 2007 infatti, in cui la Confederazione interviene a livello locale e micro-regionale, la nuova politica regionale si concentra invece esclusivamente sull'interfaccia tra Confederazione e Cantoni.

#### Programma d'attuazione del Cantone Ticino

A livello cantonale è stato costituito un Gruppo di lavoro, designato dal Consiglio di Stato, incaricato di procedere all'elaborazione del programma d'attuazione cantonale<sup>3</sup>.

Il Gruppo ha presentato al Consiglio di Stato ad agosto 2007 un rapporto con proposte d'indirizzo e operative per la revisione della politica regionale in conformità ai nuovi orientamenti strategici, finanziari ed organizzativi della Confederazione. Le proposte sono state in seguito presentate e discusse con il Seco, che ha chiesto ulteriori approfondimenti. Il documento finale rivisto è stato quindi consegnato al Seco ad inizio 2008. In questo secondo documento è stato messo l'accento su alcune filiere da promuovere nel corso del prossimo quadriennio. Esse riguardano le energie

<sup>2</sup> vedi pag. 39 del Complemento al Programma d'attuazione NPR-TI 2008-2011, consultabile al link:

[http://www.ti.ch/DFE/DE/SPE/NPR/5\\_Complemento%20al%20programma%20d%27attuazione%20cantonale.pdf](http://www.ti.ch/DFE/DE/SPE/NPR/5_Complemento%20al%20programma%20d%27attuazione%20cantonale.pdf)

<sup>3</sup> nel gruppo vi erano rappresentanti della Divisione dell'economia, della Sezione dello sviluppo territoriale e degli enti locali, della CoReTi, dell'ACUTi, delle Regioni di montagna, dell'Istituto di ricerche economiche e del Laboratorio di Ingegneria della Formazione e Innovazione.



## COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE MUNICIPIO

rinnovabili, il legno ed i cambiamenti strutturali nel turismo (cinema e relazioni con il turismo). Rispetto al primo programma d'attuazione inviato non sono più considerate prioritarie quanto alla loro attuabilità a medio termine (secondo la politica regionale federale) le filiere della pietra, dell'acqua, dell'agro-alimentare e del wellness. Progetti relativi a queste ultime filiere potranno essere considerati in un secondo tempo o rientrare in considerazione per la politica regionale del Cantone sulla base della Legge cantonale d'applicazione. La convenzione tra Confederazione e Cantone Ticino relativa al programma cantonale d'attuazione è stata firmata in maggio e quindi il programma è stato accettato. Nel quadriennio 2008-2011 la Confederazione metterà a disposizione per la promozione di iniziative, programmi e progetti, così come per la promozione degli enti per lo sviluppo regionale (art. 4 e 5 della Legge federale sulla politica regionale), un ammontare totale di 6,8 milioni di franchi. Per le iniziative Interreg (art. 6) i contributi previsti ammontano invece a circa 5 milioni di franchi ed i mutui destinati a progetti infrastrutturali (art. 7) ammontano a 11 milioni. A livello cantonale il credito quadro previsto ammonta a 51.1 milioni di franchi (31.6 milioni di franchi per il sostegno dei programmi e dei progetti stipulati nella Convenzione, e 19.5 milioni di franchi per l'applicazione delle misure cantonali complementari alla politica regionale federale). La situazione relativa ai finanziamenti può essere riassunta nella tabella alla pagina seguente.

quadriennio 2008-2011	CH		TI		TOT.
	fondo perso	prestiti	fondo perso	prestiti	
filiera energie rinnovabili	0.90	5.00	1.40	2.00	9.30
filiera bosco-legno	0.95	4.00	1.60	2.00	8.55
relazioni con il turismo	0.00	0.00	5.00	2.00	7.00
filiera del cinema	0.65	1.00	1.00	0.00	2.65
territorio-cultura e paesaggio	0.65	1.00	1.00	0.00	2.65
piattaforma cant. per il trasf. delle conoscenze, delle tecnologie e per la promoz. dell'imprenditorialità	1.00	0.00	3.00	0.00	4.00
poli di sviluppo economico (PSE)	0.85	0.00	1.00	1.00	2.85
strutture	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00
zone a basso potenziale	0.00	0.00	3.00	2.00	5.00
progetti intercantonali	0.80	0.00	1.00	0.00	1.80
<b>TOTALE</b>	<b>6.80</b>	<b>11.00</b>	<b>20.00</b>	<b>9.00</b>	<b>46.80</b>
<b>programmi INTERREG</b>	<b>5.00</b>		<b>2.60</b>		
<b>TOTALE 2</b>	<b>22.80</b>		<b>31.60</b>		
<b>misure cantonali complementari</b>			<b>19.50</b>		

### Legge di applicazione cantonale

Lo stesso Gruppo di lavoro incaricato della stesura del programma d'attuazione si è occupato, nel corso del 2008, anche della revisione della Legge cantonale d'applicazione, coordinandola con gli altri strumenti legislativi di promozione economica. L'avamprogetto è giunto alla fine del mese di ottobre, ed in novembre si è tenuto l'incontro di consultazione con le cerchie interessate che hanno rispedito al mittente l'avamprogetto. CoReTi e ACUTI si sono fatte promotrici della presentazione di un controprogetto, consegnato il 21 novembre 2008, al quale hanno dato esplicita adesione, oltre alle due associazioni citate, anche i Municipi di Lugano, Locarno e Mendrisio. La Legge è poi restata al vaglio del Dipartimento delle finanze e dell'economia ed il Consiglio di Stato ha licenziato i messaggi inerenti la Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale (M6173) e il Decreto legislativo per l'applicazione di misure cantonali (M6174) lo scorso 13 febbraio.



Il credito quadro che accompagna il M6173 prevede un ammontare di 31.6 milioni di franchi per il sostegno dei programmi e dei progetti stipulati nella Convenzione, mentre il M6173 un credito quadro di 19.5 milioni di franchi per l'applicazione delle misure cantonali complementari alla politica regionale federale. In particolare, tramite questa misura, si vuole concedere aiuti cantonali a progetti di rafforzamento del substrato economico, che possono essere così suddivisi:

- attività economiche che abbiano un ruolo strategico, duraturo e necessario per l'implementazione di una delle quattro filiere (pietra, acqua, salute e wellness agroalimentare) previste dal Programma cantonale d'attuazione della NPR, ma non contemplate della Convenzione 2008-2011;
- attività con un indotto economico diretto (investimento finanziario e posti di lavoro) e indiretto (ricadute indotte e posti di lavoro creati nella regione funzionale sul medio termine) capaci d'incidere in maniera significativa e duratura sullo sviluppo occupazionale e sulla realtà socio-economica regionale e cantonale." (Linee direttive, aggiornamento, pag. 11)

Il rapporto unico sui due messaggi della commissione della gestione (R6173/R6174<sup>4</sup>) è stato approvato dal Gran Consiglio lo scorso 22 giugno e la Legge<sup>5</sup> è entrata in vigore il 1° ottobre 2009.

Il Regolamento della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla politica regionale, come pure il Decreto esecutivo di applicazione del decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di franchi 19'500'000.- per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2008-2011, immediatamente esecutivi, sono stati pubblicati il 23 aprile 2010 (BU 32/2010).

### **Procedura**

A seguito dell'entrata in vigore della Legge sulla politica regionale a livello federale e della Legge di applicazione a livello cantonale, si è reso necessario, per le quattro regioni predefinite, provvedere ad intraprendere i passi necessari e scegliere le modalità operative ritenute più opportune per concretizzare quanto auspicato dal legislatore e creare i quattro Enti regionali di sviluppo. Per ottenere il riconoscimento da parte del Consiglio di Stato, secondo la Legge cantonale di applicazione, il comprensorio dell'Ente regionale di sviluppo deve essere "coerente con le regioni funzionali individuate dal Piano Direttore Cantonale attorno ai quattro agglomerati urbani" (art. 6).

Già nel corso dello scorso anno - i primi contatti sono stati presi nel 2007 - la Regione Tre Valli e la Regione Valle Morobbia hanno preso contatto con i 45 Comuni coinvolti dalla regione funzionale Bellinzonese e Valli, proponendo una bozza di organizzazione, sulla base dell'esperienza da loro accumulata negli anni di "esercizio" della vecchia LIM e dello studio "Crescita economica e equilibrio fra le regioni. Il ruolo delle "nuove" organizzazioni regionali" commissionato al SEREC (Associazione svizzera di servizio alle Regioni e ai Comuni) dalla CoReTi e dalle Regioni di montagna e cofinanziato dal Cantone. Dopo un frizzante avvio di discussioni, è stata indetta, su iniziativa della Città, un'assemblea plenaria, in occasione della quale è stata appurata la necessità di creare un'entità sovracomunale che metta in atto quanto voluto dalla Legge sulla politica regionale (proporre quindi progetti di valenza regionale), ma che funga pure da piattaforma di dialogo e di scambio per promuovere discorsi di ampia portata e aprire le porte alla collaborazione fra le diverse realtà territoriali.

<sup>4</sup> Consultabile al link: <http://www.ti.ch/CAN/SeqGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/pdf/6173R-6174R.pdf>

<sup>5</sup> Consultabile al link: <http://www.ti.ch/CAN/temi/FU/strumento/default.asp?ID=BU&PAG=&Anno=2009&Num=50-02.10.09&Go=Visualizza+BU>



## COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE MUNICIPIO

6

A tale scopo, sempre nel corso dell'assemblea suindicata, è stato istituito un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti dei seguenti Comuni/Enti:

Arbedo-Castione - Bellinzona - Cadenazzo - Giubiasco - Sant'Antonino - Regione Valle  
Morobbia - Regione Tre Valli

Il gruppo di lavoro, riunitosi numerose volte, dopo aver contattato e informato tutti i Comuni coinvolti del lavoro che ci si apprestava a svolgere e richiesto un'adesione di massima al costituendo Ente regionale, ha provveduto ad allestire, partendo dallo statuto esistente della Regione tre Valli, costituita in base alla vecchia LIM, una prima versione dello statuto applicabile alla nuova entità giuridica. Lo stesso è stato sottoposto ai Municipi dei 45 Comuni senza purtroppo trovare l'approvazione necessaria. Hanno quindi avuto luogo nuove riunioni sul tema, che hanno visto coinvolti rappresentanti del Bellinzonese, una delegazione di Sindaci a nome dei Comuni delle Tre Valli ed in ultima battuta pure rappresentanti dei Patriziati che hanno portato a fissare le basi per l'allestimento di una nuova versione dello statuto che, una volta approvata dagli Esecutivi coinvolti, potrà essere sottoposta ai diversi Consigli comunali/Assemblee comunali per la decisione di loro competenza.

### La proposta di Statuto

I contenuti principali dello statuto dell'Ente regionale di sviluppo Bellinzonese e Valli (ERS-BV) - associazione ai sensi del Codice civile svizzero) - sono indicati qui di seguito.

Gli scopi dell'ERS-BV sono più ampi per rapporto a quanto previsto dalla Legge sulla politica regionale, come indicato all'art. 3, ripreso per intero vista la sua importanza:

#### **Art. 3 Scopo**

*L'ERS-BV ha per scopo di:*

- *adempiere i compiti che la legge sulla politica regionale attribuisce alle organizzazioni regionali;*
- *fungere da piattaforma per lo scambio di esperienze e la promozione di collaborazioni e sinergie per il miglioramento della gestione dei servizi e della cosa pubblica;*
- *creare una tavola rotonda strategica per la discussione di temi quali gli indirizzi di sviluppo, il posizionamento competitivo e la difesa di interessi e prerogative regionali;*
- *svolgere i compiti e i servizi attribuitigli dall'Assemblea.*

L'Ente regionale di sviluppo Bellinzonese e Valli (ERS-BV) vuole diventare un'istituzione operativa polivalente (interfaccia, coordinazione, consulenza, partner, punto d'incontro) che si colloca quale cerniera tra i Comuni ed il Cantone, responsabile non solo degli aspetti strategici della Legge sulla politica regionale, ma anche dell'eventuale messa in atto delle singole politiche settoriali e di servizi in ambito intercomunale. La missione dell'ERS-BV sarà quella di promuovere lo sviluppo sostenibile di tutto il territorio attraverso azioni, progetti e servizi integrati che servano ad aumentare la competitività delle singole realtà locali, a sostenere la crescita dei settori produttivi strategici e dei servizi avanzati, a incentivare a livello nazionale e internazionale le eccellenze, le opportunità territoriali e le peculiarità regionali. La missione dell'Ente è quindi quella di diventare il primo attore fondamentale per la creazione e lo sviluppo di una strategia di promozione pluriennale regionale per il territorio della regione funzionale del Bellinzonese e Tre Valli. I Comuni coinvolti "prendono in mano il proprio destino" e, congiuntamente, decidono in quale direzione andare per difendere gli interessi comuni con maggiore incisività e sviluppare al meglio le proprie potenzialità e particolarità, quali settori sostenere, eccetera.



Il nuovo Ente, che avrà sede a Biasca, potrà contare su membri attivi (i Comuni dei distretti di Bellinzona, Blenio, Leventina e Riviera, oltre ai Patriziati, se aderiranno alla struttura ratificando il relativo statuto) e membri sostenitori (persone fisiche, giuridiche o enti di diritto pubblico o privato). I Comuni membri attivi parteciperanno al finanziamento della struttura mediante il versamento di un importo basato sul numero di abitanti (da un minimo di fr. 1.- ad un massimo di fr. 3.- pro capite, deciso dall'organo esecutivo dell'ente), i Patriziati verseranno complessivamente un importo pari al 5% dei costi da ripartire, mentre i membri sostenitori corrisponderanno invece una quota annua il cui minimo è fissato in fr. 200.-.

Gli organi dell'associazione saranno l'assemblea dei delegati (il legislativo composto da rappresentanti degli esecutivi dei comuni membri e dei Patriziati) e il Consiglio direttivo (l'esecutivo designato dall'Assemblea dei delegati).

L'assemblea potrà contare su 35 delegati così suddivisi: 5 rappresentanti del Comune Polo, 10 rappresentanti del Distretto di Bellinzona, 5 rappresentanti del Distretto di Riviera, 5 rappresentanti del Distretto di Leventina, 5 rappresentanti del Distretto di Blenio e 5 rappresentanti dei Patriziati. Si noti che ogni delegato ha diritto ad un voto e che è prevista la possibilità di rappresentanza da parte di membri appartenenti al medesimo distretto/ente dietro presentazione di una procura scritta.

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri compreso il Presidente (la cui nomina è ratificata dall'Assemblea sulla base di una sola proposta vincolante formulata dal Consiglio direttivo) e un Vicepresidente (designato direttamente dal Consiglio direttivo stesso), così ripartiti: 2 rappresentanti del Comune Polo, 1 rappresentante del Distretto di Bellinzona, 1 rappresentante del Distretto di Riviera, 1 rappresentante del Distretto di Leventina, 1 rappresentante del Distretto di Blenio e 1 rappresentante dei Patriziati (designato dall'ALPA).

Il Nuovo Ente si avvarrà della consulenza di commissioni consultive permanenti: vengono già definite nello statuto, con facoltà di crearne di nuove, quella del turismo e dell'economia, di cui fanno parte almeno gli enti turistici locali, e quella del territorio e della mobilità, di cui fanno parte almeno le due commissioni regionali dei trasporti.

Per il contenuto di dettaglio dei singoli articoli si rimanda al testo dello statuto, allegato 1 al presente messaggio.

### **Il coinvolgimento dei Comuni**

L'interesse dei Comuni che possono aderire al nuovo ente è stato vagliato dal gruppo di lavoro: nel corso del mese di gennaio 2009 è stato infatti trasmesso un formulario di adesione di principio alla nuova entità e una prima bozza di statuto (diversa rispetto a quella oggetto del presente Messaggio municipale) per una presa di posizione o per la formulazione di suggerimenti o considerazioni.

Su 45 Comuni contattati hanno preso posizione ben 42 Comuni. L'adesione di principio è stata data da tutti i Comuni, anche se alcuni Enti pubblici pur aderendo al principio di base hanno formulato alcune perplessità o riserve sulle proposte di contenuto degli Statuti.

In particolare alcuni Comuni della Leventina hanno espresso il desiderio di vedere sedere nel Consiglio Direttivo del nuovo ente la maggioranza dei membri in rappresentanza delle Valli. Tale posizione è pure stata oggetto di un incontro con i rappresentanti di questi enti pubblici, allo scopo di trovare una soluzione concordata, cosa rivelatasi non possibile. Tenendo in considerazione queste preoccupazioni il gruppo di lavoro, dopo ampia discussione, era giunto ad una soluzione di compromesso proposta in prima battuta: 5 membri in rappresentanza del Bellinzonese e 5 in rappresentanza delle Tre Valli, che però ha sollevato svariate obiezioni ed è quindi stata



abbandonata. La nuova versione dello statuto (che dovrebbe ora godere di una condivisione di principio da parte di tutti gli attori coinvolti considerate le discussioni intervenute in seguito) prevede invece la presenza nel Consiglio direttivo di 3 rappresentanti del Bellinzonese, 3 per le Tre Valli ed 1 per i Patriziati (designato dall'ALPA): anche in questo caso non vi è preponderanza del Bellinzonese sulle regioni periferiche.

Altri suggerimenti pervenuti nell'ambito della consultazione erano già stati integrati precedentemente nel documento.

Si segnala pure che alcuni Comuni hanno già espresso la volontà di far parte del Consiglio direttivo della nuova struttura: competerà all'Assemblea costitutiva la decisione al riguardo.

### Aspetti finanziari

La copertura delle spese del nuovo Ente avverrà su più livelli istituzionali.

Come detto in precedenza, nel quadriennio 2008-2011 la Confederazione mette a disposizione per la promozione di iniziative, programmi e progetti, così come per la promozione degli Enti per lo sviluppo regionale (art. 4 e 5 della Legge federale sulla politica regionale), un ammontare totale di 6,8 milioni di franchi. Di questi, 1 milione è destinato al finanziamento delle istituzioni incaricate di attuare la politica regionale in Ticino (ammontare totale per tutte le istituzioni per il quadriennio 2008-2011). A questo milione vanno ad aggiungersi i 2 milioni messi a disposizione a livello cantonale. La ripartizione negli anni prevista dalla Convenzione è la seguente:

Anno	CH		TI		TOT.
	fondo perso	prestiti	fondo perso	prestiti	
2008	0.20	0.00	0.40	0.00	0.60
2009	0.30	0.00	0.60	0.00	0.90
2010	0.30	0.00	0.50	0.00	0.80
2011	0.20	0.00	0.50	0.00	0.70
<b>TOTALE</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>

Vi è infine una quota che dovrebbe andare a carico dei Comuni partecipanti e che trova la sua base legale nello statuto proposto per approvazione. Va innanzi tutto precisato che le indicazioni sinora fornite alle varie istanze (vedi domanda di riconoscimento provvisorio del costituendo ERS-BV allegata al presente Messaggio) sono basate su semplici stime non necessariamente vincolanti per il futuro. Competerà infatti al Consiglio direttivo del nuovo ente (l'organo esecutivo) definire la struttura di cui vuole dotarsi e la liquidità necessaria: sulla base di ciò fisserà poi il contributo annuo a carico dei Comuni. La forchetta dello stesso varia da fr. 1.- a fr. 3.- per abitante. Occorre considerare che se le risorse necessarie per l'applicazione della politica regionale (sia federale, sia cantonale) sono finanziate anche sulla base del contratto di prestazione che stipulerà il neo costituito Ente con il Cantone, un'estensione dei compiti dell'ERS-BV potrebbe comportare maggiori oneri a carico dei Comuni e dei Patriziati che lo finanziano (sempre nei limiti di quanto definito nello statuto, ossia un massimo di fr. 3.- pro capite per i Comuni, rispettivamente il 5% da ripartire per i Patriziati).

Si precisa che nel frattempo la richiesta per il riconoscimento provvisorio dell'ERS-BV è stata accolta con comunicazione del 20 ottobre 2009 (vedi allegato 2). Non sono tuttavia ancora note le cifre riconosciute al costituendo ERS-BV. Purtroppo il termine di 6 mesi, assegnato dal Consiglio di Stato per procedere alla costituzione definitiva non ha potuto essere rispettato, con la conseguenza che il finanziamento cantonale potrà avere inizio solo al momento della costituzione effettiva dell'ente regionale.





## **Statuto dell'Ente Regionale di Sviluppo Bellinzonese e Valli**

### **1) Scopo, sede, durata**

#### **Art. 1 Denominazione**

L'Ente Regionale di sviluppo del Bellinzonese e Valli (di seguito ERS- BV) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

#### **Art. 2 Sede**

La sede dell'ERS-BV è Biasca.

#### **Art. 3 Scopo**

L'ERS-BV ha per scopo di:

- adempiere i compiti che la legge sulla politica regionale attribuisce alle organizzazioni regionali;
- fungere da piattaforma per lo scambio di esperienze e la promozione di collaborazioni e sinergie per il miglioramento della gestione dei servizi e della cosa pubblica;
- creare una tavola rotonda strategica per la discussione di temi quali gli indirizzi di sviluppo, il posizionamento competitivo e la difesa di interessi e prerogative regionali;
- svolgere i compiti e i servizi attribuitigli dall'Assemblea

### **2) Membri**

#### **Art. 4 Membri attivi**

Sono membri attivi dell'ERS-BV i Comuni dei distretti di Bellinzona, Blenio, Leventina e Riviera e i Patriziati ai quali spettano i diritti e gli obblighi previsti dal presente statuto

#### **Art. 5 Membri sostenitori**

1. Possono essere membri sostenitori le persone fisiche, giuridiche, gli enti di diritto pubblico o privato che versano le quote di cui all'art. 10, cpv. 2.
2. La qualità di membro sostenitore non dà diritto ad essere eletto quale delegato e neppure a designare delegati giusta l'art. 21.
3. I membri sostenitori possono partecipare all'Assemblea con diritto di parola ma senza diritto di voto.

#### **Art. 6 Ammissioni**

L'ammissione dei membri attivi viene ratificata dall'Assemblea dei delegati; l'ammissione dei membri sostenitori è decisa dal Consiglio direttivo.

#### **Art. 7 Dimissioni**

Ogni membro può dare le dimissioni dall'ERS-BV per la fine dell'anno civile, con un preavviso scritto di sei mesi.

#### **Art. 8 Esclusioni**

1. Su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei delegati può, con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti, escludere dall'ERS-BV i membri attivi che violano gravemente i loro doveri e obblighi.
2. E' in particolare motivo di esclusione il mancato pagamento, dopo diffida, della tassa e dei contributi fissati dall'ERS-BV.
3. E' in particolare motivo di esclusione di un membro sostenitore, decisa dal Consiglio direttivo, l'attività o il comportamento contrari allo scopo dell'ERS-BV o suscettibili di recare grave danno alla sua immagine e al suo buon andamento.

#### **Art. 9 Diritto al patrimonio**

Qualsiasi diritto dei membri sul patrimonio sociale è escluso.

### 3) Risorse

#### **Art. 10 Contributi**

1. I Comuni membri attivi sono tenuti al pagamento di una quota annua procapite, il cui ammontare viene deciso dal Consiglio direttivo e può variare da un minimo di fr. 1.- a un massimo di fr. 3.-. Fa stato la popolazione finanziaria al 31 dicembre dell'anno precedente il rinnovo dei poteri comunali.
2. I Patriziati ( e per essi l'ALPA) versano complessivamente un importo pari al 5% dei costi da ripartire.
3. I membri sostenitori pagano una tassa annua minima di franchi 200.-.
4. I membri delle commissioni consultive (Enti turistici locali, Commissioni dei trasporti, ed eventuali altri) sono esenti da tasse.

#### **Art. 11 Sussidi ed altre risorse**

Le altre risorse dell'Associazione sono costituite da sussidi cantonali e federali ed eventuali entrate provenienti da attività e da liberalità private o pubbliche di qualsiasi genere.

#### **Art. 12 Responsabilità**

1. Per i debiti dell'Associazione risponde solamente il patrimonio sociale.
2. Ogni responsabilità personale dei membri dell'Associazione o dei membri del Consiglio direttivo, così come dei membri delle Commissioni è esclusa, fatta salva la loro responsabilità ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CCS.

### 4) Organizzazione

#### **Art. 13 Organi dell'ERS-BV**

Sono organi dell'ERS-BV:

- l'Assemblea dei delegati;
- il Consiglio direttivo

#### **A. ASSEMBLEA DEI DELEGATI**

#### **Art. 14 Composizione**

1. L'Assemblea si compone di 35 delegati (di norma Sindaci o membri di esecutivi) così suddivisi:
  - 5 rappresentanti del Comune Polo
  - 10 rappresentanti del Distretto di Bellinzona
  - 5 rappresentanti del Distretto di Riviera
  - 5 rappresentanti del Distretto di Leventina
  - 5 rappresentanti del Distretto di Blenio
  - 5 rappresentanti dei Patriziati, designati dall'Alleanza patriziale ticinese (ALPA)
2. I delegati eletti membri del Consiglio direttivo in rappresentanza dei Comuni e dei Patriziati perdono automaticamente la loro qualità di delegati e vengono sostituiti, in questa funzione, dalle persone designate dai rispettivi enti di appartenenza.

#### **Art. 15 Convocazione**

1. Il Consiglio direttivo convoca due volte all'anno l'Assemblea ordinaria dei delegati, la prima entro il 30 aprile per deliberare sul consuntivo dell'anno precedente e la seconda entro il 30 novembre per deliberare sul preventivo dell'anno successivo. Nelle Assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti, purché figurino all'ordine del giorno.
2. Hanno diritto di chiedere la convocazione di Assemblee straordinarie il Consiglio direttivo, un Distretto o un quinto dei membri attivi dell'ERS-BV.
3. La convocazione deve essere spedita almeno tre settimane prima della data

dell'Assemblea e deve elencare le trattande.

4. Chi chiede la convocazione dell'Assemblea straordinaria deve indicare l'oggetto che desidera sia discusso.
5. Il Consiglio direttivo è tenuto a pronunciarsi sulle domande volte ad ottenere la convocazione dell'Assemblea entro un mese dalla presentazione della richiesta.
6. I membri attivi e sostenitori possono presentare proposte all'Assemblea dei delegati per il tramite del Consiglio direttivo.

**Art. 16** *Tenuta dell'Assemblea*

L'Assemblea è diretta dal Presidente dell'Assemblea o, nel caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

**Art. 17** *Quorum*

L'Assemblea può validamente deliberare qualsiasi sia il numero dei delegati presenti.

**Art. 18** *Ordine del giorno*

1. L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti previsti all'ordine del giorno.
2. Con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti essa può decidere di deliberare anche su oggetti non previsti dall'ordine del giorno.

**Art. 19** *Votazioni*

1. Ogni delegato ha diritto a un voto. I delegati possono farsi rappresentare da altri membri, rappresentanti del medesimo distretto/ente dietro presentazione di una procura scritta.
2. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che, a maggioranza, sia deciso un altro metodo di voto.

**Art. 20** *Maggioranza*

1. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei delegati.
2. Per l'esclusione di un membro attivo occorre la maggioranza dei due terzi dei delegati.

**Art. 21** *Competenze*

1. L'Assemblea dei delegati è l'organo legislativo dell'ERS-BV.
2. Essa è segnatamente competente per:
  - adottare i regolamenti necessari al funzionamento dell'ente;
  - approvare e modificare lo statuto, riservata la ratifica dei rispettivi Consigli comunali;
  - nominare l'Ufficio presidenziale, costituito da un Presidente, un Vice Presidente e due Scrutatori. Esso viene nominato ogni anno, la prima volta nella seduta costitutiva ed in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria;
  - ratificare la nomina del presidente del Consiglio direttivo sulla base di una sola proposta vincolante presentata dallo stesso consiglio direttivo;
  - nominare o ratificare (nel caso in cui si tratti di un rappresentante di un comune che ha per statuto diritto ad un rappresentante) i membri del Consiglio direttivo nella misura in cui detta nomina le spetta;
  - nominare i membri di altre sue eventuali Commissioni;
  - approvare i rapporti annuali del Consiglio direttivo;
  - approvare il preventivo e il consuntivo di spesa dell'ERS-BV e in modo distinto quelli relativi ai singoli Servizi e dare discarico al Consiglio direttivo;
  - votare crediti straordinari;
  - escludere un membro attivo;
  - decidere lo scioglimento dell'associazione;
  - fissare le indennità dovute ai membri del Consiglio direttivo ed a quelli delle commissioni.

## B. CONSIGLIO DIRETTIVO

### **Art. 22** *Composizione*

1. Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri compreso il Presidente e un Vicepresidente, così ripartiti:
  - 2 rappresentanti del Comune Polo
  - 1 rappresentante del Distretto di Bellinzona
  - 1 rappresentante del Distretto di Riviera
  - 1 rappresentante del Distretto di Leventina
  - 1 rappresentante del Distretto di Blenio
  - 1 rappresentante dei Patriziati.
2. Sono eletti i candidati che, considerata la loro appartenenza ai Comuni o alle Regioni, ottengono il maggior numero di voti in seno all'assemblea.

### **Art. 23** *Durata delle funzioni*

1. Il Consiglio direttivo, il Presidente e il Vicepresidente restano in carica 4 anni e devono essere eletti entro la fine dell'anno in cui sono tenute le elezioni comunali.
2. I membri sono sempre rieleggibili.
3. Qualora un seggio in seno al Consiglio direttivo divenga vacante nel corso del quadriennio, il nuovo membro è eletto per il restante periodo.

### **Art. 24** *Convocazione*

Le sedute sono convocate dal Presidente ogni volta che lo reputa opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio direttivo se almeno 3 membri ne fanno richiesta.

### **Art. 25** *Riunioni del Consiglio direttivo*

Le riunioni del Consiglio direttivo sono condotte dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in sua assenza dal membro anziano.

### **Art. 26** *Quorum*

1. Il Consiglio direttivo può validamente deliberare se è presente la metà dei membri più uno.
2. L'ordine del giorno deve essere trasmesso ai membri del Consiglio direttivo assieme alla convocazione, con un preavviso di sette giorni.

### **Art. 27** *Maggioranza*

1. Le decisioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.
2. I membri del Consiglio direttivo non possono astenersi dal voto.
3. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

### **Art. 28** *Competenze*

Il Consiglio direttivo:

- è competente per l'applicazione della LPR federale e cantonale ed eventuali altre leggi settoriali;
- mette in esecuzione quanto previsto all'art. 3;
- indirizza all'Assemblea in forma vincolante una sola proposta relativa alla nomina del Presidente del Consiglio direttivo;
- nomina il Vicepresidente,
- definisce la struttura organizzativa e il segretariato dell'ERS-BV;
- assume il/la Direttore/trice ("Regional manager") e gli altri collaboratori dell'ERS-BV;
- cura le relazioni con le Autorità federali, cantonali, comunali, patriziali e altre;
- esegue le decisioni dell'Assemblea, direttamente o per delega tramite eventuali commissioni da esso nominate, con facoltà di subdelega;
- sottoscrive i contratti;
- fissa le remunerazioni del personale;
- fissa i contributi dovuti dai membri attivi giusta l'art.71 CCS, tenendo conto delle

- necessità determinate dai preventivi e dai consuntivi annuali, nei margini di cui all'art. 10;
- delibera spese non preventivate fino ad un massimo di fr. 10'000.- per anno;
  - nomina le Commissioni che ritiene necessarie sia per il funzionamento dell'ERS-BV che per l'esame di problemi specifici, chiamando a farne parte suoi membri e/o altre persone competenti;
  - vigila sull'attività di eventuali suoi Servizi;
  - propone all'Assemblea i preventivi e consuntivi dell'ERS-BV e dei Servizi;
  - rappresenta i servizi all'Assemblea;
  - attribuisce il mandato all'organo di revisione esterno;
  - mette in esecuzione quanto deciso dall'assemblea;
  - ha tutte le competenze non esplicitamente deferite ad altri organi dell'Associazione.

**Art. 29 Rappresentanza**

1. Il Consiglio direttivo rappresenta l'ERS-BV ed i suoi servizi di fronte ai terzi.
2. L'Associazione è vincolata dalla firma a due del Presidente (in sua assenza del Vicepresidente ) e del Direttore/trice o dell'Aggiunto/a.

**Art. 30 Compiti dell'organo di revisione**

Il mandato all'organo di revisione sarà assegnato secondo i disposti dell'art. 171 cpv. 2 e 4 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987, modificato il 07 maggio 2008 e dei disposti contenuti nelle direttive dipartimentali.

Il controllo esterno dovrà essere effettuato da persona o impresa di revisione abilitate quale perito revisore ai sensi degli art. 4 e 6 della Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, del 14 dicembre 2005 (LSR).

**Art. 31 Commissioni consultive**

Il Consiglio direttivo si avvale della consulenza di commissioni consultive permanenti. Della commissione turismo ed economia fanno parte almeno gli enti turistici locali. Della commissione territorio e mobilità fanno parte almeno le due commissioni regionali dei trasporti.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di designare ulteriori commissioni di supporto alla propria attività.

## 5) Patrimonio sociale

**Art. 32 Composizione**

Il patrimonio dell'Associazione si compone degli attivi della stessa, dedotti i debiti, sulla base dei bilanci annuali.

## 6) Disposizioni finali

**Art. 33 Scioglimento**

1. Lo scioglimento è deciso dall'Assemblea, appositamente convocata con il preavviso di un mese, con la maggioranza dei due terzi dei delegati.
2. I beni dell'Associazione devono essere devoluti a enti o istituzioni che perseguono uno scopo identico o simile d'interesse pubblico del comprensorio interessato.

**Art. 34 Liquidazione**

Il Consiglio direttivo provvede alla liquidazione dell'Associazione, salvo diversa decisione dell'Assemblea dei delegati. I liquidatori dovranno presentare un rapporto ed un conteggio di liquidazione finale all'Assemblea dei delegati.

**Art. 35 Iscrizione a Registro di Commercio**

Il Consiglio direttivo può richiedere l'iscrizione dell'Associazione al Registro di Commercio

competente.

**Art. 36 *Entrata in vigore***

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, che entra in vigore immediatamente con l'approvazione dell'assemblea costitutiva, valgono le norme del Codice civile svizzero.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva dei delegati del nuovo ERS-BV, tenutasi a ..... Il .....

Firme legalmente valide

numero  
5285

Im

7

Bellinzona  
20 ottobre 2009

Repubblica e Cantone  
del Ticino

## Il Consiglio di Stato

vista l'istanza di riconoscimento presentata dal costituendo Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS-BV) in base alla Legge cantonale del 22 giugno 2009 d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006;

tenuto conto che con lettera del 7 luglio 2009, il Consiglio di Stato ha sollecitato i Comuni a costituire gli enti regionali per lo sviluppo (ERS);

considerata la lettera della Sezione della promozione economica del 25 settembre 2009 che confermava la volontà del Cantone di riconoscere provvisoriamente i costituenti ERS;

preso atto che il gruppo di coordinamento NPR si occupa dei lavori preparatori che porteranno alla costituzione dell'ente regionale per lo sviluppo;

richiamata la Legge cantonale del 22 giugno 2009 d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006, segnatamente l'art. 6;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,


risolve:

1. L'istanza di riconoscimento provvisorio del costituendo Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS-BV) è accolta.
2. Il riconoscimento provvisorio è valido fino all'ottenimento del riconoscimento definitivo quale ente regionale per lo sviluppo. Esso decade in ogni caso dopo sei mesi dalla data d'intimazione della presente risoluzione.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, entro 15 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione: al costituendo Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS-BV) c/o Dario Zanni, Via Croce 16, casella postale 2133, 6710 Biasca.

5. Comunicazione: all'Associazione dei Comuni urbani ticinesi, casella postale 1011, 6501 Bellinzona; all'Associazione Comuni e Regioni di Montagna, Via Mirasole 1, 6500 Bellinzona; al Dipartimento finanze e economia; alla Divisione dell'economia; alla Sezione della promozione economica; all'Ufficio della promozione e della consulenza; alla Cancelleria dello Stato.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



G. Gendotti

Il Cancelliere:



G. Gianella